



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 185 DEL 31/08/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI SOSTA SU N. 4 STALLI DI SOSTA IN VIALE L. DA VINCI N.96

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada», l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione e della sosta per esigenze connesse alla sicurezza stradale e all'esecuzione di lavori interferenti con la sede stradale;

Vista la richiesta presentata da (omissis), finalizzata all'occupazione temporanea del suolo pubblico comunale mediante l'utilizzo di n. 4 stalli di sosta, ordinariamente regolamentati mediante disco orario, ubicati in Viale Leonardo da Vinci, in corrispondenza del civico n. 96, nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026, dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

Vista l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico comunale n. 253/2026, rilasciata dal Comando di Polizia Locale;

Considerato che l'occupazione dei predetti stalli e l'esecuzione delle lavorazioni comportano interferenze con la normale fruizione dell'area di sosta e, qualora direttamente interessata dal cantiere, con la pista ciclabile presente nel tratto;

Rilevato che, al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza e di tutelare gli utenti della strada, i pedoni, i velocipedi e gli operatori impegnati nell'intervento, si rende necessario adottare temporanei provvedimenti di disciplina della sosta e, ove necessario, della circolazione ciclabile;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata sui n. 4 stalli interessati dall'occupazione e, limitatamente al tempo e al tratto di effettiva interferenza con le lavorazioni, interdire temporaneamente il transito sulla pista ciclabile;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37, 38 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante il «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»;

Visto il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019, relativo alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17/2025, relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori del Comune di Galliate e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e, comunque, esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni indicate sono istituiti:

1. il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, per tutte le categorie di veicoli, su n. 4 stalli di sosta, ordinariamente regolamentati mediante disco orario, ubicati in Viale Leonardo da Vinci, in corrispondenza del civico n. 96, limitatamente agli spazi interessati dall'occupazione autorizzata. Durante la validità del presente provvedimento è temporaneamente sospesa, sui predetti quattro stalli, l'ordinaria disciplina della sosta regolamentata mediante disco orario.
2. Qualora l'esecuzione delle lavorazioni comporti l'effettiva occupazione o interferenza con la pista ciclabile, è istituito il DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO AI VELOCIPEDI sul tratto di pista interessato, esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni. In tale circostanza dovrà essere predisposto un percorso alternativo sicuro e adeguatamente segnalato.

Qualora le caratteristiche dei luoghi non consentano l'individuazione di un percorso ciclabile alternativo in condizioni di sicurezza, dovrà essere indicato ai ciclisti di scendere dal velocipede e condurlo a mano per il tratto strettamente necessario, utilizzando un percorso pedonale idoneo e adeguatamente protetto.

I provvedimenti sopra indicati dovranno cessare immediatamente al venir meno delle esigenze che ne hanno determinato l'istituzione e, in ogni caso, entro le ore 18.00.

P R E S C R I V E

Al titolare dell'autorizzazione n. 253/2026 e all'impresa o al soggetto incaricato dell'esecuzione dell'intervento, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- installare la prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della limitazione;
- riportare su apposito pannello integrativo la data e la fascia oraria di validità del divieto;
- individuare e delimitare in maniera chiara e inequivocabile i quattro stalli di sosta interessati, evitando che il divieto possa essere erroneamente riferito ad ulteriori spazi non compresi nell'occupazione autorizzata;
- documentare l'avvenuta posa della segnaletica di divieto di sosta mediante idonea documentazione fotografica, dalla quale risultino la posizione dei segnali e, per quanto possibile, la data e l'ora della relativa installazione;
- installare, mantenere in perfetta efficienza e successivamente rimuovere tutta la prescritta segnaletica temporanea, conformemente al Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione, al D.M. 10 luglio 2002 e al Decreto interministeriale 22 gennaio 2019;
- delimitare adeguatamente l'area occupata mediante transenne, barriere, coni, delineatori o altri dispositivi regolamentari, in modo da impedire l'accesso fortuito all'area di lavoro;
- rendere chiaramente visibili le delimitazioni e le eventuali situazioni di pericolo e, in caso di condizioni di scarsa visibilità, utilizzare i prescritti dispositivi luminosi;
- collocare mezzi, materiali e attrezzature esclusivamente all'interno degli spazi oggetto dell'occupazione autorizzata, evitando qualsiasi occupazione ulteriore della sede stradale, del marciapiede o della pista ciclabile non strettamente necessaria all'esecuzione dell'intervento;
- qualora la pista ciclabile risulti effettivamente interessata dalle lavorazioni, collocare con congruo anticipo idonea segnaletica di preavviso della relativa interruzione, in modo da evitare che i ciclisti raggiungano improvvisamente l'area di cantiere;
- predisporre, in caso di interruzione della pista ciclabile, un percorso alternativo sicuro e adeguatamente segnalato ovvero, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, indicare l'obbligo

di scendere dal velocipede e condurlo a mano nel tratto interessato;

- evitare che i velocipedi vengano immessi direttamente sulla carreggiata in punti privi di adeguate condizioni di visibilità o sicurezza;
- garantire in ogni momento il transito pedonale in condizioni di sicurezza, predisponendo, qualora il percorso ordinario risulti interessato dalle lavorazioni, un percorso alternativo continuo, protetto e adeguatamente segnalato;
- mantenere i percorsi pedonali e ciclabili alternativi sgombri da materiali, attrezzature e ostacoli;
- garantire, per quanto tecnicamente possibile, la fruibilità dei percorsi pedonali anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria;
- garantire, compatibilmente con le esigenze operative e di sicurezza, l'accesso agli immobili, agli accessi pedonali e ai passi carrabili eventualmente presenti nelle immediate vicinanze;
- effettuare le eventuali manovre dei mezzi d'opera interferenti con la circolazione sotto il controllo di personale addetto;
- mantenere costantemente pulita la sede stradale e le aree circostanti, provvedendo all'immediata rimozione di materiali, detriti o altri residui derivanti dalle operazioni;
- mantenere la segnaletica temporanea e i dispositivi di delimitazione in perfetta efficienza, stabilità e visibilità per tutta la durata dell'intervento;
- oscurare o rimuovere temporaneamente la segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella provvisoria, provvedendo al suo completo ripristino al termine delle operazioni;
- qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche alla disciplina della circolazione rispetto a quelle previste dalla presente ordinanza, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. È vietato apportare autonomamente modifiche alla viabilità non espressamente previste o autorizzate;
- qualora le operazioni terminino anticipatamente, provvedere all'immediata rimozione della segnaletica e delle delimitazioni non più necessarie e al ripristino dell'ordinaria disciplina della sosta e della circolazione;
- al termine dell'intervento, provvedere alla completa rimozione di mezzi, materiali, attrezzature e dispositivi temporanei, alla pulizia dell'area e al ripristino dello stato dei luoghi.

Restano ferme, in capo al titolare dell'autorizzazione e al soggetto esecutore dell'intervento, ciascuno per quanto di propria competenza, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'occupazione della sede stradale, dall'esecuzione delle lavorazioni, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata installazione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;

che i provvedimenti previsti siano resi noti agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica temporanea;

che la segnaletica temporanea sia installata, mantenuta in perfetta efficienza e successivamente rimossa a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o del soggetto incaricato dell'intervento;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa al titolare dell'autorizzazione e al soggetto esecutore dell'intervento per gli adempimenti di rispettiva competenza;

A V V E R T E

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile

1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e, ricorrendone i presupposti, alla rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato;

Contro i provvedimenti concernenti l'apposizione della segnaletica stradale, è ammesso lo specifico ricorso previsto dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Commissario Capo Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 31/08/2026